

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- ★ Regolamento (CE) n. 1974/97 del Consiglio, del 7 ottobre 1997, recante quinta modifica del regolamento (CE) n. 390/97 che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture per il 1997 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale 1
- ★ Regolamento (CE) n. 1975/97 del Consiglio, del 7 ottobre 1997, relativo alla conclusione del protocollo che fissa per il periodo dal 1° dicembre 1996 al 30 novembre 1999 le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo di Maurizio sulla pesca nelle acque di Maurizio..... 3
- ★ Regolamento (CE) n. 1976/97 della Commissione, del 10 ottobre 1997, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1996/97, l'ammontare che i fabbricanti di zucchero devono versare ai venditori di barbabietole in ragione della differenza tra l'importo massimo del contributo B e l'importo del contributo stesso 4
- ★ Regolamento (CE) n. 1977/97 della Commissione, del 10 ottobre 1997, che fissa nel settore dello zucchero, per la campagna di commercializzazione 1996/97, gli importi dei contributi alla produzione 5
- ★ Regolamento (CE) n. 1978/97 della Commissione, del 10 ottobre 1997, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione delle restituzioni all'esportazione di olio d'oliva per la campagna di commercializzazione 1997/98 7
- ★ Regolamento (CE) n. 1979/97 della Commissione, del 10 ottobre 1997, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1996/97, la produzione stimata di olio d'oliva e l'importo dell'aiuto unitario alla produzione che può essere anticipato 12
- Regolamento (CE) n. 1980/97 della Commissione, del 10 ottobre 1997, relativo alla fornitura di zucchero bianco a titolo di aiuto alimentare 13

1

*(segue)***IT**

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Regolamento (CE) n. 1981/97 della Commissione, del 10 ottobre 1997, relativo al rilascio di titoli di importazioni di banane nel quadro del contingente tariffario per il quarto trimestre del 1997 (secondo periodo) (1)	16
Regolamento (CE) n. 1982/97 della Commissione, del 10 ottobre 1997, che stabilisce in quale misura possono essere accettate le domande di titoli di esportazione dei prodotti del settore dell'olio d'oliva	18
Regolamento (CE) n. 1983/97 della Commissione, del 10 ottobre 1997, che modifica il regolamento (CEE) n. 1627/89 relativo all'acquisto di carne bovina mediante gara	19
Regolamento (CE) n. 1984/97 della Commissione, del 10 ottobre 1997, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	21
Regolamento (CE) n. 1985/97 della Commissione, del 10 ottobre 1997, che fissa i tassi di conversione agricoli	23

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

97/657/CE:

- * **Decisione del Consiglio, del 6 ottobre 1997, che nomina un membro titolare e un membro supplente del Comitato delle regioni** 25

Commissione

97/658/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 1° ottobre 1997, concernente la partecipazione finanziaria della Comunità all'eradicazione del vaiolo degli ovicapri in Grecia** 26

97/659/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 1° ottobre 1997, relativa ad un contributo finanziario specifico della Comunità all'eradicazione della malattia di Newcastle in Germania** 28

97/660/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 2 ottobre 1997, che approva il piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all'esercizio finanziario 1998 per l'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità** 29

(1) Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1974/97 DEL CONSIGLIO
del 7 ottobre 1997

recante quinta modifica del regolamento (CE) n. 390/97 che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture per il 1997 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che in base all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3760/92 spetta al Consiglio fissare il totale ammissibile di catture (TAC) per ogni tipo di pesca o gruppi di tipi di pesca;

considerando che il regolamento (CE) n. 390/97⁽²⁾ stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, i TAC per il 1997 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale;

considerando che, nell'ambito delle consultazioni bilaterali sui reciproci diritti di pesca tra la Comunità e la

Norvegia, il TAC e la parte della Comunità per la passera del Mare del Nord è stata aumentata;

considerando che il regolamento (CE) n. 390/97 deve essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del presente regolamento sostituisce i corrispondenti elementi dell'allegato I del regolamento (CE) n. 390/97.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 7 ottobre 1997.

Per il Consiglio

Il presidente

J.-C. JUNCKER

⁽¹⁾ GU L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1, Regolamento modificato dall'atto di adesione del 1994.

⁽²⁾ GU L 66 del 6. 3. 1997, pag. 1, Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1844/97 (GU n. L 264 del 26. 9. 1997, pag. 3).

ALLEGATO

Specie: Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona: II a ⁽¹⁾ , IV
België/Belgique	⁽¹⁾ Acque della Comunità come stabilite nel 1994. ⁽²⁾ Di cui non più di 40 000 t possono essere pescate nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Norvegia.
Danmark	
Deutschland	
Ελλάδα	
España	
France	
Ireland	
Italia	
Luxembourg	
Nederland	
Österreich	
Portugal	
Suomi/Finland	
Sverige	
United Kingdom	
CE	
TAC	

REGOLAMENTO (CE) N. 1975/97 DEL CONSIGLIO

del 7 ottobre 1997

relativo alla conclusione del protocollo che fissa per il periodo dal 1° dicembre 1996 al 30 novembre 1999 le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo di Maurizio sulla pesca nelle acque di Maurizio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2, prima frase e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo⁽¹⁾,

considerando che, conformemente all'accordo tra la Comunità economica europea e il governo di Maurizio sulla pesca nelle acque di Maurizio⁽²⁾, le due parti hanno condotto negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da inserire in tale accordo al termine del periodo d'applicazione del protocollo;

considerando che, in seguito a questi negoziati, il 26 novembre 1996 è stato siglato un nuovo protocollo che fissa per il periodo dal 1° dicembre 1996 al 30 novembre 1999 le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo succitato;

considerando che è d'interesse per la Comunità approvare il protocollo precitato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità il protocollo che fissa per il periodo dal 1° dicembre 1996 al 30 novembre 1999 le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo di Maurizio sulla pesca nelle acque di Maurizio.

Il testo del protocollo è accluso al presente regolamento⁽³⁾.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare il protocollo allo scopo di impegnare la Comunità⁽⁴⁾.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 7 ottobre 1997.

Per il Consiglio

Il presidente

J.-C. JUNCKER

⁽¹⁾ GU C 286 del 22. 9. 1997.

⁽²⁾ GU L 159 del 10. 6. 1989, pag. 2.

⁽³⁾ GU L 163 del 20. 6. 1997, pag. 29.

⁽⁴⁾ La data d'entrata in vigore del protocollo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* a cura del segretario generale del Consiglio.

REGOLAMENTO (CE) N. 1976/97 DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 1997

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1996/97, l'ammontare che i fabbricanti di zucchero devono versare ai venditori di barbabietole in ragione della differenza tra l'importo massimo del contributo B e l'importo del contributo stesso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 29, paragrafo 5,

considerando che l'articolo 29, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81 dispone in particolare che se l'ammontare del contributo B è inferiore all'importo massimo di cui all'articolo 28, paragrafo 4 di detto regolamento, riveduto all'occorrenza secondo il suo paragrafo 5, i fabbricanti di zucchero hanno l'obbligo di versare ai venditori di barbabietole la differenza tra l'importo massimo del contributo B e l'ammontare del contributo da riscuotere, nella misura del 60 % di tale differenza; che l'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1443/82 della Commissione, dell'8 giugno 1982, che stabilisce modalità d'applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 392/94⁽⁴⁾, prevede che tale ammontare di cui all'articolo 29, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81, viene fissato contemporaneamente alla fissazione dei contributi alla produzione e secondo la stessa procedura;

considerando che per la campagna di commercializzazione 1996/97 l'importo massimo del contributo B è stato fissato per lo zucchero al 37,5 % del prezzo d'intervento dello zucchero bianco; che per quanto riguarda lo zucchero, l'importo del contributo B da riscuotere per

detta campagna, sarà limitato al 36,5345 % del prezzo d'intervento dello zucchero bianco; che, in conseguenza di ciò, in ragione di tale differenza, si deve fissare, conformemente all'articolo 29, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81, l'ammontare che i fabbricanti di zucchero devono versare ai venditori di barbabietole per tonnellata di barbabietole della qualità tipo e nella misura del 60 % della detta differenza;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'ammontare di cui all'articolo 29, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81 relativo al contributo B, che i fabbricanti di zucchero devono versare ai venditori di barbabietole è fissato per la campagna di commercializzazione 1996/97 a 0,48 ECU per tonnellata di barbabietole della qualità tipo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.

⁽³⁾ GU L 158 del 9. 6. 1982, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU L 53 del 24. 2. 1994, pag. 7.

REGOLAMENTO (CE) N. 1977/97 DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 1997

**che fissa nel settore dello zucchero, per la campagna di commercializzazione
1996/97, gli importi dei contributi alla produzione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 28, paragrafo 8 e l'articolo 28 bis, paragrafo 5,

considerando che l'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1443/82 della Commissione, dell'8 giugno 1982, che stabilisce le modalità di applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 392/94⁽⁴⁾, prevede che gli importi del contributo alla produzione di base, del contributo B nonché, se del caso, del coefficiente di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81, per lo zucchero e per l'isoglucosio e per lo sciroppo di inulina devono essere fissati anteriormente al 15 ottobre per la campagna di commercializzazione precedente;

considerando che, in virtù del regolamento (CE) n. 1755/96 della Commissione⁽⁵⁾, l'importo massimo di cui all'articolo 28, paragrafo 4, primo trattino del regolamento (CEE) n. 1785/81 è stato portato, per la campagna di commercializzazione 1996/97, al 37,5 % del prezzo d'intervento dello zucchero bianco;

considerando che la perdita globale prevedibile constatata conformemente all'articolo 28, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81 comporta, ai fini della fissazione degli importi del contributo alla produzione per la campagna di commercializzazione 1996/97, la presa in considerazione degli importi massimi di cui all'articolo 28, paragrafo 3 del regolamento stesso, per quanto riguarda il contributo alla produzione di base, nonché la presa in considerazione per il calcolo del contributo B, in conformità all'articolo 28, paragrafi 4 e 5 del regolamento sopra ricordato, di un importo pari al 36,5345 % del prezzo d'intervento dello zucchero bianco;

considerando che la perdita globale constatata in base ai dati disponibili e in applicazione dell'articolo 28, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81, risulta interamente coperta dai ricavi dei contributi alla produzione di base e dei contributi B; che, in conseguenza di ciò, per la campagna di commercializzazione 1996/97 non si deve fissare il coefficiente di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 2 di detto regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 1996/97, sono fissati a:

- a) 1,2638 ECU per 100 kg di zucchero bianco, quale contributo alla produzione di base per lo zucchero A e lo zucchero B;
- b) 23,0862 ECU per 100 kg di zucchero bianco, quale contributo B per lo zucchero B;
- c) 0,5330 ECU per 100 kg di sostanza secca, quale contributo alla produzione di base per l'isoglucosio A e l'isoglucosio B;
- d) 9,6892 ECU per 100 kg di sostanza secca, quale contributo B per l'isoglucosio B;
- e) 1,2638 ECU per 100 kg di sostanza secca equivalente zucchero/isoglucosio, come contributo alla produzione di base per lo sciroppo di inulina A e per lo sciroppo di inulina B;
- f) 23,0862 ECU per 100 kg di sostanza secca equivalente zucchero/isoglucosio, come contributo B per lo sciroppo di inulina B.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.

⁽³⁾ GU L 158 del 9. 6. 1982, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU L 53 del 24. 2. 1994, pag. 7.

⁽⁵⁾ GU L 230 dell'11. 9. 1996, pag. 4.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1978/97 DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 1997

relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione delle restituzioni all'esportazione di olio d'oliva per la campagna di commercializzazione 1997/98

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1581/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che le informazioni disponibili sulla situazione del mercato mondiale dell'olio d'oliva non sembrano sufficienti per fissare le restituzioni unicamente secondo la procedura normale; che è pertanto opportuno prevedere, per i prossimi mesi, la possibilità di fissare gli importi della restituzione secondo la procedura di gara, disponendo l'apertura di una gara permanente;

considerando che, a motivo di talune particolarità della domanda di olio d'oliva sul mercato mondiale, è opportuno prevedere la possibilità di modificare alcune condizioni della gara permanente;

considerando che, a motivo della specificità della gara, è opportuno prevedere, per il suo svolgimento, modalità che consentano agli operatori dei vari Stati membri di partecipare a parità di condizioni, fatte salve determinate garanzie relative alla validità dell'offerta;

considerando che, ai fini del corretto svolgimento della gara, è opportuno stabilire le procedure di decisione relative alla fissazione delle restituzioni e all'aggiudicazione;

considerando che la decisione relativa alla fissazione delle restituzioni viene presa, tra l'altro, in base alle informazioni trasmesse dagli Stati membri in merito alle offerte; che, per garantire una corretta gestione del regime, occorre escludere la possibilità che vengano dichiarati aggiudicatari i concorrenti le cui offerte non sono state comunicate nel modo dovuto;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3665/87 ⁽³⁾ della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 815/97 ⁽⁴⁾, stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli; che il regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1404/97 ⁽⁶⁾, stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli; che i regolamenti citati si applicano all'olio

d'oliva; che è opportuno completare tali disposizioni comuni con talune disposizioni particolari;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Si procede a una gara permanente per la determinazione delle restituzioni all'esportazione di olio d'oliva dei seguenti codici NC:

- 1509 10 90
- 1509 90 00
- 1510 00 90.

2. La gara permanente rimane aperta sino al 31 ottobre 1998. Durante il suo periodo di validità si procede a gare parziali mensili.

Articolo 2

Nell'ambito della presente gara e secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE, la Commissione può:

- a) indire gare a destinazione obbligatoria (gare specifiche) in rapporto alla domanda di olio di taluni paesi terzi;
- b) limitare le qualità o le quantità che possono formare oggetto di offerte;
- c) annullare una o più gare parziali prima della data prevista per la presentazione delle offerte;
- d) escludere dalla gara determinati paesi di destinazione o prevedere la concessione di restituzioni differenziate secondo il paese di destinazione.

Articolo 3

1. I termini per la presentazione delle offerte per le gare parziali sono i seguenti:

- per i mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, settembre, ottobre e novembre: dal 5 al 9, alle ore 12.00 e dal 19 al 23, alle ore 12.00;
- per il mese di agosto: dal 19 al 24, alle ore 12.00;
- per il mese di dicembre: dal 10 al 15, alle ore 12.00.

L'ora limite è l'ora locale del Belgio. Se in uno Stato membro il giorno di scadenza del termine è festivo per l'organismo incaricato di ricevere le offerte, il termine scade alle ore 12.00 dell'ultimo giorno lavorativo precedente.

⁽¹⁾ GU L 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 11.

⁽³⁾ GU L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 116 del 6. 5. 1997, pag. 22.

⁽⁵⁾ GU L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 194 del 23. 7. 1997, pag. 5.

2. Gli interessati partecipano alla gara depositando un'offerta scritta presso l'organismo competente di uno Stato membro, che rilascia apposita ricevuta, ovvero mediante lettera raccomandata, telexscritto, telecopia o telegramma indirizzato a detto organismo.

L'operatore che partecipa a una gara per più qualità, presentazioni o, se del caso, paesi di destinazione deve presentare un'offerta separata per ciascun caso.

3. Nell'offerta sono precisati:

- a) il regolamento che indice la gara nonché la gara parziale o specifica alla quale l'offerta si riferisce;
- b) il nome e l'indirizzo dell'offerente;
- c) la quantità, la qualità e la sottovoce dell'olio d'oliva da esportare, nonché la presentazione dell'olio distinguendo l'olio d'oliva in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 litri e l'olio d'oliva diversamente presentato;
- d) il paese di destinazione, qualora la restituzione sia differenziata secondo la destinazione;
- e) l'importo della restituzione all'esportazione per 100 kg di olio d'oliva, espresso in ecu;
- f) l'importo della cauzione da costituire per il quantitativo di olio d'oliva di cui alla lettera c), espresso nella moneta dello Stato membro in cui è presentata l'offerta.

4. L'offerta è valida soltanto se:

- a) il quantitativo da esportare è pari almeno a 5 t di una stessa qualità, per l'olio d'oliva presentato in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 litri, e a 20 t di una stessa qualità, per l'olio d'oliva diversamente presentato;
- b) prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte viene fornita la prova che l'offerente ha costituito la cauzione indicata nell'offerta;
- c) essa contiene tutte le indicazioni di cui al paragrafo 3.

5. L'offerta è valida soltanto per una gara parziale o, se del caso, per una gara specifica. Nell'offerta può essere indicato che essa si considera presentata soltanto se il quantitativo aggiudicato rappresenta la totalità o una determinata parte del quantitativo offerto.

6. L'offerta nonché le prove e le dichiarazioni di cui ai precedenti paragrafi 3 e 4 sono formulate nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro il cui organismo competente riceve l'offerta.

7. Non sono prese in considerazione le offerte non presentate conformemente alle disposizioni del presente articolo o contenenti condizioni diverse da quelle in esso previste.

8. Le offerte presentate non possono essere ritirate.

Articolo 4

1. Gli offerenti costituiscono una cauzione di 12 ECU per 100 kg di olio d'oliva da esportare. Per gli aggiudicatari, tale cauzione corrisponde a quella richiesta per il rilascio del titolo di esportazione.

2. Alle cauzioni di cui al presente regolamento si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione⁽¹⁾. Gli obblighi di cui al paragrafo 3, lettera b), nonché l'osservanza dei termini prescritti costituiscono esigenze principali ai sensi dell'articolo 20 del regolamento citato.

3. Salvo caso di forza maggiore, la cauzione è svincolata soltanto:

- a) per quanto riguarda gli offerenti, per il quantitativo per il quale non è stato dato seguito all'offerta;
- b) per quanto riguarda gli aggiudicatari:
 - per il quantitativo per il quale essi hanno rispettato l'obbligo di esportare derivante dal titolo di cui all'articolo 9, ferma restando l'applicazione dell'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 3719/88,
 - per il quantitativo relativo alle domande ritirate in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 3,
 - se, ove la restituzione fissata nell'ambito della gara si applichi soltanto per taluni paesi terzi, viene fornita la prova che l'olio d'oliva è giunto a destinazione.

Articolo 5

1. Lo spoglio delle offerte è effettuato dall'organismo competente dello Stato membro interessato, senza la partecipazione del pubblico. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, le persone ammesse allo spoglio sono tenute a conservare il segreto.

2. Le offerte sono comunicate per telexscritto o per telecopia alla Commissione, in forma anonima, entro 24 ore dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Articolo 6

1. Alla luce della situazione e del prevedibile andamento del mercato dell'olio d'oliva nella Comunità e sul mercato mondiale e in base alle offerte ricevute, si procede secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 136/66/CEE alla fissazione di un massimale della restituzione all'esportazione per ciascuna delle sottovoci di cui all'articolo 1. La fissazione ha luogo entro e non oltre l'ottavo giorno lavorativo successivo alla scadenza dei termini previsti per la presentazione delle offerte.

⁽¹⁾ GU L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

2. Secondo la stessa procedura può inoltre essere deciso:

- di fissare un quantitativo massimo per ogni gara parziale;
- di non dare seguito a una determinata gara parziale o specifica.

3. Le restituzioni sono differenziate in funzione della presentazione, a seconda che l'olio d'oliva sia condizionato in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 litri o sia diversamente presentato.

4. Ove sia prevista una differenziazione delle destinazioni, le restituzioni sono fissate in funzione della particolare situazione di ciascun paese di destinazione.

5. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, primo trattino, se viene fissato un importo massimo della restituzione all'esportazione, è dichiarato aggiudicatario (sono dichiarati aggiudicatari) l'offerente (gli offerenti) la cui offerta è stata comunicata conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, e il cui ammontare è uguale o inferiore all'importo massimo della restituzione all'esportazione per il quantitativo indicato nell'offerta.

Articolo 7

1. L'organismo competente dello Stato membro interessato comunica immediatamente a tutti gli offerenti il risultato della loro partecipazione alla gara. Detto organismo rilascia altresì agli aggiudicatari, entro il terzo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'importo massimo della restituzione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, un titolo di esportazione per il quantitativo loro attribuito recante, nella casella 22, la restituzione indicata nell'offerta e nel quale sono inoltre precisate la qualità, la presentazione e, se del caso, la destinazione dell'olio.

2. Il titolo di esportazione è valido dalla data del suo rilascio effettivo sino al termine del terzo mese successivo a quello dalla pubblicazione dell'importo massimo della restituzione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 8

1. Se per una gara parziale è stato fissato un quantitativo massimo, l'aggiudicazione viene effettuata sulla base dell'offerente la cui offerta indica la restituzione meno elevata, sino a esaurimento del quantitativo massimo.

2. Tuttavia, se l'accettazione di un'offerta in applicazione della regola prevista al paragrafo 1 per l'aggiudicazione risultasse nel superamento del quantitativo massimo, l'offerente in causa viene dichiarato aggiudicatario soltanto per il quantitativo che consente di esaurire il quantitativo massimo. Le offerte che indicano la stessa restituzione e che, in caso di accettazione della totalità dei quantitativi in esse indicati, porterebbero al superamento del quantitativo massimo, sono prese in considerazione:

- proporzionalmente al quantitativo totale indicato in ciascuna offerta, ovvero
- per aggiudicatario, sino a concorrenza di un volume massimo da determinare.

3. In deroga all'articolo 7, qualora il quantitativo attribuito per una gara, a norma di quanto disposto al paragrafo 2, sia inferiore all'80 % del quantitativo richiesto, il titolo è rilasciato entro e non oltre l'undicesimo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione delle suddette disposizioni nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Nei dieci giorni successivi alla pubblicazione, l'operatore può:

- ritirare la domanda, nel qual caso la cauzione è immediatamente svincolata, oppure
- chiedere l'immediato rilascio del titolo, nel qual caso l'organismo competente lo rilascia senza indugio.

Articolo 9

L'aggiudicatario ha l'obbligo di esportare, entro il periodo di validità del titolo di esportazione che gli è stato rilasciato, l'olio d'oliva corrispondente, per ciò che riguarda la quantità, la qualità e la presentazione, a quanto indicato nell'offerta, se del caso verso il paese di destinazione precisato nell'offerta stessa.

L'obbligo di cui sopra non è trasmissibile.

Articolo 10

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi per i quali sono state ritirate le domande di titoli di esportazione, a norma delle disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 3, entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione delle disposizioni suddette nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

2. Gli Stati membri comunicano ogni mese alla Commissione, dopo la scadenza del periodo di validità del titolo, i quantitativi e gli importi delle restituzioni relativi ai titoli di esportazione non utilizzati.

3. Tutte le comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, comprese quelle negative, si effettuano tramite il modello che figura nell'allegato I.

Articolo 11

Il quantitativo esportato nell'ambito della tolleranza di cui all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88 non dà diritto al pagamento della restituzione.

Nella casella 22 va iscritta almeno una delle diciture seguenti:

- Restitución válida por ... toneladas (cantidad por la que se expida el certificado)
- Restititionen omfatter ... tons (den mængde, licensen vedrører)
- Erstattung gültig für ... Tonnen (Menge, für welche die Lizenz ausgestellt wurde)

- Επιστροφή ισχύουσα για ... τόνους (ποσότητα για την οποία έχει εκδοθεί το πιστοποιητικό)
- Refund valid for ... tonnes (quantity for which the licence is issued)
- Restitution valable pour ... tonnes (quantité pour laquelle le certificat est délivré)
- Restituzione valida per ... t (quantitativo per il quale il titolo è rilasciato)
- Restitutie geldig voor ... ton (hoeveelheid waarvoor het certificaat wordt afgegeven)
- Restituição válida para ... toneladas (quantidade relativamente à qual é emitido o certificado)
- Tuki on voimassa ... tonnille (määrä, jolle todistus on myönnetty)
- Ger rätt till exportbidrag för ... ton (den kvantitet för vilken licensen utfärdats).

Il disposto del presente articolo si applica esclusivamente ai titoli di esportazione di prodotti che possono beneficiare di restituzioni all'esportazione.

Articolo 12

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 2543/95 della Commissione (1).

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 260 del 31. 10. 1995, pag. 33.

ALLEGATO

Applicazione del regolamento (CE) n. 1978/97

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE — DG VI/C/4 — Settore dell'olio d'oliva

Domanda di titoli d'esportazione — Olio d'oliva

Speditore:

Data:

Stato membro:

Persona da contattare:

Telefono:

Telefax:

Destinatario: DG VI/C/4 — telefax: (32-2) 296 60 09 — Telex: 22037 AGREC B.

— Parte A — Comunicazione relativa alla gara del ...

Categoria	Quantitativi totali per categoria ritirati a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, primo comma

— Parte B: Comunicazione mensile

Categoria	Quantitativi non utilizzati	Data d'emissione del titolo	Restituzione prefissata	Importo totale delle restituzioni prefissate

REGOLAMENTO (CE) N. 1979/97 DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 1997

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1996/97, la produzione stimata di olio d'oliva e l'importo dell'aiuto unitario alla produzione che può essere anticipato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1581/96 ⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984, che stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 636/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 17 bis, paragrafo 2,

considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento n. 136/66/CEE, l'aiuto unitario alla produzione deve essere ridotto se la produzione effettiva di una data campagna superi il quantitativo massimo garantito per essa fissato; che tuttavia tale riduzione non si applica ai produttori con una produzione media inferiore a 500 kg di olio d'oliva per campagna;

considerando che, a norma dell'articolo 17 bis del regolamento (CEE) n. 2261/84, per stabilire l'importo unitario dell'aiuto alla produzione di olio d'oliva che può essere anticipato occorre effettuare una stima della produzione della campagna considerata; che l'importo unitario dell'aiuto deve essere stabilito ad un livello che permetta di evitare qualsiasi rischio di pagamento indebito agli olivicoltori;

considerando che per stabilire la produzione stimata gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione

i dati relativi alle previsioni di produzione di olio d'oliva per ogni campagna; che la Commissione può avvalersi di altre fonti di informazione;

considerando che per stabilire l'importo dell'anticipo è necessario tener conto della trattenuta per la creazione dello schedario oleicolo previsto dal regolamento (CEE) n. 2159/92 del Consiglio ⁽⁵⁾, e della trattenuta per gli interventi di miglioramento della qualità previsti dal regolamento (CE) n. 1583/96 del Consiglio ⁽⁶⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione dell'olio d'oliva 1996/97 la produzione stimata è pari a 1 859 400 t e l'importo dell'aiuto unitario alla produzione che può essere anticipato è pari a 90,32 ECU/100 kg.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 11.⁽³⁾ GU L 208 del 3. 8. 1984, pag. 3.⁽⁴⁾ GU L 67 del 25. 3. 1995, pag. 1.⁽⁵⁾ GU L 217 del 31. 7. 1992, pag. 8.⁽⁶⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 14.

REGOLAMENTO (CE) N. 1980/97 DELLA COMMISSIONE**del 10 ottobre 1997****relativo alla fornitura di zucchero bianco a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 24, paragrafo 1, lettera b),

considerando che il regolamento citato stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato zucchero ad una serie di beneficiari;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione nella Comunità di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario ⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 790/91 ⁽³⁾;

che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione nella Comunità di zucchero bianco, ai fini della sua fornitura ai beneficiari indicati nell'allegato, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate nell'allegato. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

Si considera che l'aggiudicatario abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 166 del 5. 7. 1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 81 del 28. 3. 1991, pag. 108.

ALLEGATO

LOTTO A

1. **Azione n. (1):** 38/97.
2. **Programma:** 1997.
3. **Beneficiario (2):** World Food Programme (PAM), via Cristoforo Colombo 426, I-00145 Roma [tel.: (39-6) 6513 29 88; telefax: 6513 2844/3; telex: 62 66 75 WFP I].
4. **Rappresentante del beneficiario:** da designarsi dal beneficiario.
5. **Luogo o paese di destinazione:** Tagikistan.
6. **Prodotto da mobilitare:** zucchero bianco.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3) (7) (8):** GU C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 (V.A.1).
8. **Quantitativo globale (t):** 200.
9. **Numero di lotti:** 1.
10. **Condizionamento e marcatura (3) (6):** GU C 267 del 13. 9. 1996, pag. 1 (11.2 A.1.b e B.4)
GU C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 (V.A.3).
Lingua da utilizzare per la marcatura: inglese.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** zucchero prodotto nella Comunità a norma dell'articolo 24, paragrafo 1 bis, sesto comma del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio:
zucchero A o B [lettere a) e b)].
12. **Stadio di fornitura:** reso porto d'imbarco.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco:** dal 17. 11 al 7. 12. 1997.
18. **Data limite per la fornitura:** —
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 27. 10. 1997 [ore 12 (ora di Bruxelles)].
21. **In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 10. 11. 1997 [ore 12 (ora di Bruxelles)];
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dall'1 al 21. 12. 1997;
 - c) data limite per la fornitura: —
22. **Importo della garanzia di gara:** 15 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le garanzie di gara (1):** Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles, tlx: 25670 AGREC B; telefax: (32-2) 296 70 03/296 70 04 (esclusivamente).
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (4):** restituzione periodica applicabile per lo zucchero bianco il 7. 10. 1997, fissata dal regolamento (CE) n. 1914/97 (GU L 270 del 2. 10. 1997, pag. 1).

Note:

- (¹) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza.
- (²) L'aggiudicatario si mette in contatto con il beneficiario quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
- (³) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137, e dello iodio 131.
- (⁴) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 della Commissione (GU L 210 dell'1. 8. 1987, pag. 56), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2226/89 (GU L 214 del 25. 7. 1989, pag. 10), si applica alle restituzioni all'esportazione. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al numero 25 del presente allegato.
- L'importo della restituzione è convertito in moneta nazionale mediante il tasso di conversione agricolo in vigore il giorno dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione. Non si applicano a tale importo le disposizioni di cui agli articoli da 13 a 17 del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione (GU L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1482/96 (GU L 188 del 27. 7. 1996, pag. 22).
- (⁵) In deroga al disposto della GU C 114, il testo del punto V. A. 3. c) è sostituito dal seguente: «la dicitura "Comunità europea"».
- (⁶) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una «R» maiuscola.
- (⁷) Per la constatazione della categoria dello zucchero è determinante l'applicazione della regola prevista dall'articolo 18, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino del regolamento (CEE) n. 2103/77 della Commissione (GU L 246 del 27. 9. 1977, pag. 12).
- (⁸) L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna il documento seguente:
- certificato sanitario.
-

REGOLAMENTO (CE) N. 1814/97 DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 1997

relativo al rilascio di titoli di importazioni di banane nel quadro del contingente tariffario per il quarto trimestre del 1997 (secondo periodo)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 1442/93 della Commissione, del 10 giugno 1993, recante modalità di applicazione del regime di importazione delle banane nella Comunità⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1409/96⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,visto il regolamento (CE) n. 478/95 della Commissione, del 1° marzo 1995, che stabilisce modalità complementari di applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio riguardo al regime del contingente tariffario all'importazione di banane nella Comunità e che modifica il regolamento (CEE) n. 1442/93⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 702/95⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,visto il regolamento (CE) n. 1814/97 della Commissione, del 19 settembre 1997, relativo al rilascio dei titoli di importazione per le banane nel quadro del contingente tariffario e alla presentazione di nuove domande per il quarto trimestre del 1997⁽⁷⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 1814/97 fissa, per il quarto trimestre del 1997, le quantità disponibili per il secondo periodo di presentazione di domande previsto dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 478/95; che tale regolamento dispone altresì che per le quantità eventualmente disponibili al termine di questo secondo periodo per le importazioni di banane originarie della Costa Rica, della Colombia e del Nicaragua, per le categorie A e C, possono essere rilasciati titoli di importazione agli operatori della categoria B che abbiano presentato una domanda nel termine ivi fissato;

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1442/93, se per un dato trimestre ed una data origine, ossia a seconda dei casi, un paese od un gruppo di paesi citati all'allegato I del regolamento (CE) n. 478/95; le quantità oggetto di domande di titoli di importazione per una categoria di operatori superano le quantità disponibili, viene applicata una percentuale di riduzione a ciascuna delle domande che reca tale origine;

considerando che, per quanto riguarda la Colombia e la Costa Rica, è opportuno applicare il disposto sopra citato dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1814/97 e fissare le quantità per le quali possono essere rilasciati i titoli agli operatori della categoria B;

considerando che, in base alle domande presentate nel corso del secondo periodo, è necessario stabilire senza indugio le quantità per le quali possono essere rilasciati titoli per le rispettive origini;

considerando che è necessario che il presente regolamento si applichi immediatamente, in modo da permettere il rilascio quanto più rapido possibile dei titoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In ordine alle nuove domande di titolo, presentate a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 478/95 e alle domande presentate a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1814/97, nel quadro del contingente tariffario per l'importazione di banane per il quarto trimestre del 1997, secondo periodo, i titoli di importazione sono rilasciati:

- 1) per la quantità indicata nella domanda di titolo:
 - a) previa applicazione del coefficiente di riduzione di 0,6156 per l'origine «Colombia», per le domande di titolo della categoria B, comprese le domande che vertono su una quantità inferiore o pari a 150 tonnellate;
 - b) previa applicazione del coefficiente di riduzione di 0,9731, per l'origine «Costa Rica»; per le domande di titolo della categoria B, comprese le domande che vertono su una quantità inferiore o pari a 150 tonnellate;
 - c) previa applicazione del coefficiente di riduzione di 0,9998, per l'origine «Camerun», per le domande presentate da tutte le categorie di operatori, comprese le domande che vertono su una quantità inferiore o pari a 150 tonnellate;
 - d) previa applicazione del coefficiente di riduzione di 0,3591, per l'origine «Costa d'Avorio», per le domande presentate da tutte le categorie di operatori, comprese le domande che vertono su una quantità inferiore o pari a 150 tonnellate;
- 2) per la quantità indicata nella domanda di titolo, per le origini diverse da quelle indicate al punto 1).

⁽¹⁾ GU L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1.⁽²⁾ GU L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.⁽³⁾ GU L 142 del 12. 6. 1993, pag. 6.⁽⁴⁾ GU L 181 del 20. 7. 1996, pag. 13.⁽⁵⁾ GU L 49 del 4. 3. 1995, pag. 13.⁽⁶⁾ GU L 71 del 31. 3. 1995, pag. 84.⁽⁷⁾ GU L 257 del 20. 9. 1997, pag. 9.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 ottobre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1982/97 DELLA COMMISSIONE**del 10 ottobre 1997****che stabilisce in quale misura possono essere accettate le domande di titoli di esportazione dei prodotti del settore dell'olio d'oliva**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1581/96 ⁽²⁾, in particolare gli articoli 2 e 3,

visto il regolamento (CE) n. 2543/95 della Commissione, del 30 ottobre 1995, recante modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli di esportazione nel settore dell'olio d'oliva ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2126/96 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che tenendo conto dei limiti derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 228 del trattato, il rilascio dei titoli di esportazione per i quali sono state presentate domande comporterebbe il superamento delle quantità previste per la campagna 1996/1997, corrispondenti al normale fabbisogno; che è quindi necessario

fissare una percentuale di accettazione delle quantità richieste nel periodo compreso dal 6 all'8 ottobre 1997 e sospendere la presentazione delle domande di titoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A norma dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2543/95:

- le domande di titolo di esportazione presentate dal 6 all'8 ottobre 1997 sono accettate nella misura del 50 %;
- dal 13 al 17 ottobre 1997 è sospesa la presentazione di domande di titolo di esportazione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 ottobre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 11.

⁽³⁾ GU L 260 del 31. 10. 1995, pag. 33.

⁽⁴⁾ GU L 284 del 6. 11. 1996, pag. 15.

REGOLAMENTO (CE) N. 1983/97 DELLA COMMISSIONE
del 10 ottobre 1997
che modifica il regolamento (CEE) n. 1627/89 relativo all'acquisto di carne
bovina mediante gara

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2222/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1627/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, relativo all'acquisto di carne bovina mediante gara⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1815/97⁽⁴⁾, ha avviato acquisti mediante gara in alcuni Stati membri o regioni di Stato membro per determinati gruppi di qualità;

considerando che l'applicazione del disposto dell'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 805/68 e la necessità di limitare l'intervento agli acquisti occorrenti per garantire un sostegno ragionevole del mercato inducono, in base alle quotazioni di cui la Commissione

dispone, a modificare l'elenco degli Stati membri o regioni degli Stati membri in cui è avviata la gara, nonché dei gruppi di qualità che possono essere oggetto di acquisti d'intervento conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1627/89 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 ottobre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU L 296 del 21. 11. 1996, pag. 50.

⁽³⁾ GU L 159 del 10. 6. 1989, pag. 36.

⁽⁴⁾ GU L 257 del 20. 9. 1997, pag. 12.

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO — LIITE — BILAGA

Estados miembros o regiones de Estados miembros y grupos de calidades previstos en el apartado 1 del artículo 1 del Reglamento (CEE) n° 1627/89

Medlemsstater eller regioner og kvalitetsgrupper, jf. artikel 1, stk. 1 i forordning (EØF) nr. 1627/89

Mitgliedstaaten oder Gebiete eines Mitgliedstaats sowie die in Artikel 1 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 1627/89 genannten Qualitätsgruppen

Κράτη μέλη ή περιοχές κρατών μελών και ομάδες ποιότητας που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1627/89

Member States or regions of a Member State and quality groups referred to in Article 1 (1) of Regulation (EEC) No 1627/89

États membres ou régions d'États membres et groupes de qualités visés à l'article 1^{er} paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1627/89

Stati membri o regioni di Stati membri e gruppi di qualità di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1627/89

In artikel 1, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 1627/89 bedoelde Lid-Staten of gebieden van een Lid-Staat en kwaliteitsgroepen

Estados-membros ou regiões de Estados-membros e grupos de qualidades referidos no n° 1 do artigo 1º do Regulamento (CEE) n° 1627/89

Jäsenvaltiot tai alueet ja asetuksen (ETY) N:o 1627/89 1 artiklan 1 kohdan tarkoittamat laaturyhmit

Medlemsstater eller regioner och kvalitetsgrupper som avses i artikel 1.1 i förordning (EEG) nr 1627/89.

	Categoría A			Categoría C		
	U	R	O	U	R	O
Estados miembros o regiones de Estados miembros						
Medlemsstat eller region						
Mitgliedstaaten oder Gebiete eines Mitgliedstaats						
Κράτος μέλος ή περιοχές κράτους μέλους						
Member States or regions of a Member State						
États membres ou régions d'États membres						
Stati membri o regioni di Stati membri						
Lid-Staat of gebied van een Lid-Staat						
Estados-membros ou regiões de Estados-membros						
Jäsenvaltiot tai alueet						
Medlemsstater eller regioner						
België/Belgique		x				
Danmark		x	x		x	x
Deutschland	x	x			x	x
España		x				
Ireland				x	x	x
Nederland		x				
Österreich	x					
Portugal	x					
Suomi		x	x			
Sweden		x	x			
Great Britain				x	x	
Northern Ireland				x	x	x

REGOLAMENTO (CE) N. 1984/97 DELLA COMMISSIONE**del 10 ottobre 1997****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2375/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i

valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 ottobre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.⁽²⁾ GU L 325 del 14. 12. 1996, pag. 5.⁽³⁾ GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 ottobre 1997, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 40	052	93,0
	999	93,0
0709 90 79	052	118,8
	999	118,8
0805 30 30	052	80,2
	388	71,5
	524	57,5
	528	54,6
	999	65,9
0806 10 40	052	95,8
	064	55,5
	400	219,7
	999	123,7
0808 10 92, 0808 10 94, 0808 10 98	060	57,5
	064	44,6
	091	48,2
	400	63,8
	404	75,2
	528	57,7
	800	141,5
	999	69,8
0808 20 57	052	98,2
	064	87,1
	400	79,0
	999	88,1

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 68/96 della Commissione (GU L 14 del 19. 1. 1996, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1985/97 DELLA COMMISSIONE
del 10 ottobre 1997
che fissa i tassi di conversione agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che i tassi di conversione agricoli sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1651/97 della Commissione⁽³⁾;

considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3813/92, il tasso di conversione agricolo di una moneta è modificato, a meno che non entrino in gioco periodi di conferma, quando il divario monetario con il tasso rappresentativo di mercato supera determinati livelli;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato sono stabiliti in funzione del periodo di riferimento di base o, se del caso, dei periodi di conferma, fissati conformemente all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, recante modalità per la determinazione e per l'applicazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1482/96⁽⁵⁾; che il paragrafo 2 dell'articolo 2 prevede che, qualora il valore assoluto della differenza tra i divari monetari di due Stati membri, calcolati in funzione della media dei tassi dell'ecu di tre giorni di quotazione consecutivi, superi sei punti, i tassi rappresentativi di mercato sono adattati in base ai suddetti tre giorni;

considerando che, in base ai tassi di cambio constatati dal 1° al 10 ottobre 1997, è necessario fissare un nuovo tasso di conversione agricolo per la corona svedese;

considerando che, a norma dell'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1068/93, un tasso di conver-

sione agricolo fissato in anticipo deve essere adattato qualora il divario con il tasso di conversione in vigore al momento in cui si verifica il tasso generatore dell'importo considerato supera quattro punti; che, in tal caso, il tasso di conversione agricolo prefissato viene avvicinato al tasso vigente fino ad ottenere un divario di quattro punti con questo tasso; che è opportuno precisare il tasso che sostituisce il tasso di conversione agricolo prefissato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono fissati i tassi di conversione agricoli riportati nell'allegato I.

Articolo 2

Nel caso di cui all'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1068/93, il tasso di conversione agricolo prefissato è sostituito dal tasso dell'ecu della moneta considerata, indicato nell'allegato II:

- tabella A, se il tasso dell'ecu è maggiore del tasso prefissato, oppure
- tabella B, se il tasso dell'ecu è inferiore al tasso prefissato.

Articolo 3

Il regolamento (CE) n. 1651/97 è abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore l'11 ottobre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 230 del 21. 8. 1997, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁵⁾ GU L 188 del 27. 7. 1996, pag. 22.

ALLEGATO I

Tassi di conversione agricoli

1 ECU =	40,9321	franchi belgi e franchi lussemburghesi
	7,54917	corone danesi
	1,98243	marchi tedeschi
	312,011	dracme greche
	200,321	scudi portoghesi
	6,68769	franchi francesi
	6,02811	marchi finlandesi
	2,23273	fiorini olandesi
	0,759189	sterline irlandesi
	1 973,93	lire italiane
	13,9485	scellini austriaci
	167,153	pesete spagnole
	8,65258	corone svedesi
	0,695735	sterline britanniche

ALLEGATO II

Tassi di conversione agricoli prefissati e ritoccati

Tabella A			Tabella B		
1 ECU =	39,3578	franchi belgi e franchi lussemburghesi	1 ECU =	42,6376	franchi belgi e franchi lussemburghesi
	7,25882	corone danesi		7,86372	corone danesi
	1,90618	marchi tedeschi		2,06503	marchi tedeschi
	300,011	dracme greche		325,011	dracme greche
	192,616	scudi portoghesi		208,668	scudi portoghesi
	6,43047	franchi francesi		6,96634	franchi francesi
	5,79626	marchi finlandesi		6,27928	marchi finlandesi
	2,14686	fiorini olandesi		2,32576	fiorini olandesi
	0,729989	sterline irlandesi		0,790822	sterline irlandesi
	1 898,01	lire italiane		2 056,18	lire italiane
	13,4120	scellini austriaci		14,5297	scellini austriaci
	160,724	pesete spagnole		174,118	pesete spagnole
	8,31979	corone svedesi		9,01310	corone svedesi
	0,668976	sterline britanniche		0,724724	sterline britanniche

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 6 ottobre 1997

che nomina un membro titolare e un membro supplente del Comitato delle regioni

(97/657/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 198 A,

viste le decisioni del Consiglio 94/65/CE, del 26 gennaio 1994⁽¹⁾, e 95/15/CE, del 23 gennaio 1995⁽²⁾, che nominano i membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni,

considerando che un seggio di membro titolare del suddetto Comitato è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del sig. Leonidas Kouris, comunicate al Consiglio in data 1° settembre 1997, e che un seggio di membro supplente è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del sig. Evangelos Kouloumbis, comunicate al Consiglio in data 24 settembre 1997;

vista la proposta del governo greco,

DECIDE:

Articolo unico

Il sig. Evangelos Kouloumbis è nominato membro titolare del Comitato delle regioni in sostituzione del sig. Leonidas Kouris ed il sig. Panaghiotis Rigas è nominato membro supplente del Comitato delle regioni in sostituzione del sig. Evangelos Kouloumbis per la restante durata del loro mandato, ossia fino al 25 gennaio 1998.

Fatto a Lussemburgo, addì 6 ottobre 1997.

Per il Consiglio

Il presidente

J. POOS

⁽¹⁾ GU L 31 del 4. 2. 1994, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 25 del 2. 2. 1995, pag. 20.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° ottobre 1997

concernente la partecipazione finanziaria della Comunità all'eradicazione del vaiolo degli ovicapri in Grecia

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

(97/658/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando che nel periodo compreso fra novembre 1995 e il 31 dicembre 1996 si sono manifestati focolai di vaiolo degli ovicapri in Grecia;

considerando che l'insorgenza di questa malattia costituisce un grave pericolo per il patrimonio ovicaprino della Comunità; che, per favorire l'eradicazione quanto più rapida possibile della malattia, la Comunità può prevedere una sua partecipazione finanziaria;

considerando che, una volta confermata ufficialmente la presenza del vaiolo degli ovicapri, le autorità elleniche hanno adottato i provvedimenti opportuni, nell'ambito delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2 della decisione 90/424/CEE e delle disposizioni di cui alla direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini⁽³⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia; che dette misure sono state notificate dalle autorità elleniche;

considerando che ai fini dell'eradicazione della malattia un villaggio può essere considerato come un'unità epidemiologica per quanto concerne gli ovini e i capri;

considerando che sono soddisfatte le condizioni per una partecipazione finanziaria della Comunità;

considerando che ai fini di una corretta gestione finanziaria la Grecia deve presentare alla Commissione i necessari documenti giustificativi;

considerando che è necessario fissare in anticipo il massimale del contributo finanziario della Comunità a favore di tale misura;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Grecia può ottenere un contributo finanziario della Comunità per l'eradicazione del vaiolo degli ovicapri nel periodo compreso tra i mesi di novembre 1995 e dicembre del 1996. La partecipazione della Comunità è fissata al 50 % delle spese sostenute a titolo di indennizzo dei proprietari per:

- l'abbattimento e la distruzione degli animali;
- la distruzione del latte, della lana, dei mangimi contaminati e, nel caso non possano essere disinfettati, delle attrezzature contaminate;
- la pulizia e la disinfezione delle aziende.

Gli indennizzi per le misure di cui al terzo trattino possono essere destinati a persone diverse dai proprietari.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.

⁽²⁾ GU L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31.

⁽³⁾ GU L 62 del 15. 3. 1993, pag. 69.

Articolo 2

1. Il contributo finanziario della Comunità di cui all'articolo 1 viene concesso previa presentazione dei documenti giustificativi prescritti.

2. I documenti di cui al paragrafo 1 comprendono, per quanto concerne l'indennizzo menzionato nell'articolo 1:

a) una relazione epidemiologica riguardante ogni azienda o unità epidemiologica in cui si sono abbattuti animali. Nella relazione devono figurare informazioni sui seguenti aspetti:

i) aziende e unità epidemiologiche infette:

- ubicazione e indirizzo,
- data del sospetto della malattia e data della conferma,
- numero e data degli animali abbattuti e distrutti,
- metodo utilizzato per l'abbattimento e la distruzione,
- tipo e numero di campioni prelevati ed esaminati al momento del sospetto della malattia; risultati degli esami eseguiti,
- presunta fonte dell'infezione, quale risulta dall'indagine epidemiologica eseguita;

ii) aziende a contatto e unità epidemiologiche a contatto:

- dati di cui alla lettera 1), primo, terzo e quarto trattino,

— azienda infetta (focolaio) con la quale sono presunti o confermati contatti; genere di contatto;

b) una relazione finanziaria che contenga l'elenco dei beneficiari e la loro ubicazione, il numero degli animali abbattuti, la data dell'abbattimento e l'importo corrisposto.

3. La partecipazione finanziaria della Comunità è limitata a 1 750 000 ECU. Essa è inoltre limitata alle misure per le quali sono stati presentati i documenti in conformità con il paragrafo 2 e per le quali è stato corrisposto un indennizzo ai proprietari entro 90 giorni dalla conferma della presenza della malattia nell'azienda interessata.

Articolo 3

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° ottobre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° ottobre 1997

relativa ad un contributo finanziario specifico della Comunità all'eradicazione della malattia di Newcastle in Germania

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(97/659/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3 e l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che nel corso del 1995 si sono verificati in Germania 28 focolai della malattia di Newcastle; che la comparsa di questa malattia costituisce un grave rischio per il patrimonio avicolo comunitario e che la Comunità ha la possibilità di risarcire le perdite verificatesi per contribuire ad eradicarla al più presto;

considerando che, non appena la presenza della malattia di Newcastle è stata ufficialmente confermata, le autorità tedesche hanno preso misure appropriate, tra cui quelle previste all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 90/424/CEE; che tali misure sono state notificate dalle autorità tedesche;

considerando che sono soddisfatte le condizioni stabilite per la partecipazione finanziaria della Comunità;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per i focolai della malattia di Newcastle insorti nel 1995, la Germania può ottenere dalla Comunità un contributo finanziario pari:

- al 50 % delle spese sostenute dalla Germania a titolo di indennizzo dei proprietari per l'abbattimento e la distruzione del pollame e dei prodotti a base di pollame;
- al 50 % delle spese sostenute dalla Germania per la pulizia e la disinfezione delle aziende e delle attrezzature;
- al 50 % delle spese sostenute dalla Germania a titolo di indennizzo dei proprietari per la distruzione di mangimi ed attrezzature contaminati.

Articolo 2

1. Il contributo finanziario della Comunità viene concesso dietro presentazione dei documenti giustificativi.
2. I documenti di cui al paragrafo 1 devono essere inoltrati dalla Germania entro e non oltre tre mesi dalla notifica della presente decisione.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° ottobre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.⁽²⁾ GU L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 ottobre 1997

che approva il piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all'esercizio finanziario 1998 per l'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità

(97/660/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio, del 10 dicembre 1987, che stabilisce le norme generali per la fornitura a taluni organismi di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti nella Comunità⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2535/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4 e l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3149/92 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 267/96⁽⁶⁾, stabilisce le modalità di applicazione per l'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità; che, conformemente all'articolo 2 del citato regolamento, per attuare il programma di fornitura di tali derrate alimentari agli indigenti, la Commissione è tenuta ad adottare un piano al cui finanziamento si provvede avvalendosi delle risorse disponibili nel corso dell'esercizio 1998; che nel piano occorre indicare in particolare i quantitativi di prodotti, ripartiti per tipo di prodotto, che possono essere ritirati dalle scorte d'intervento ai fini della distribuzione in ciascuno Stato membro, nonché i mezzi finanziari messi a disposizione per l'attuazione del piano in ciascuno Stato membro; che nel piano occorre anche indicare l'entità degli stanziamenti da riservare alla copertura delle spese di trasporto intracomunitario dei prodotti d'intervento di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3149/92;

considerando che, per detto piano, tutti gli Stati membri interessati all'azione hanno fornito le informazioni richieste, conformemente al disposto dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3149/92;

considerando che per l'attuazione del piano occorre precisare i tassi di conversione da applicare ai mezzi finanziari concessi agli Stati membri, nonché applicare l'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3813/92;

considerando che, per un utilizzo ottimale degli stanziamenti di bilancio, occorre tener conto del grado di impiego delle risorse assegnate agli Stati membri nel corso dei precedenti esercizi;

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3149/92, la Commissione, ai fini della stesura del piano in oggetto, ha sentito il parere delle principali organizzazioni che conoscono a fondo i problemi delle persone più bisognose nella Comunità;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per l'esercizio 1998, si procede alle forniture di derrate alimentari destinate ad essere distribuite agli indigenti della Comunità, in applicazione del regolamento (CEE) n. 3730/87, attenendosi al piano annuo di distribuzione di cui all'allegato.

Articolo 2

Gli importi in ecu devono essere convertiti in moneta nazionale applicando i tassi vigenti il 1° ottobre 1997 e pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C.

(1) GU L 352 del 15. 12. 1987, pag. 1.

(2) GU L 260 del 31. 10. 1995, pag. 3.

(3) GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

(4) GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

(5) GU L 313 del 30. 10. 1992, pag. 50.

(6) GU L 36 del 14. 2. 1996, pag. 2.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 1997.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

ALLEGATO

Piano annuo di distribuzione gratuita per l'esercizio 1998

a) *Mezzi finanziari messi a disposizione per l'attuazione del piano in ciascuno Stato membro**(in ecu)*

Stato membro	Mezzi finanziari
Belgio	3 296 000
Danimarca	1 192 000
Grecia	14 927 000
Spagna	41 813 000
Francia	29 185 000
Irlanda	2 031 000
Italia	49 615 000
Lussemburgo	44 000
Portogallo	15 844 000
Finlandia	1 863 000
Regno Unito	29 190 000
Totale	189 000 000

b) *Quantitativo di ciascun prodotto da ritirare dalle scorte d'intervento per essere distribuito negli Stati membri limitatamente agli importi di cui alla lettera a)**(in tonnellate)*

Stato membro	Prodotti					
	Cereali	Riso	Olio d'oliva	Latte in polvere	Burro	Carni bovine
Belgio	3 500				300	500
Danimarca						327
Grecia		9 000			1 617	1 700
Spagna	29 550	4 000			5 000	5 340
Francia	15 000	2 000		5 567		4 000
Irlanda					60	500
Italia	31 600	3 000	3 000		6 000	5 000
Portogallo	5 690		1 830		2 590	750
Finlandia	11 390					120
Regno Unito						8 000
Totale	96 730	18 000	4 830	5 567	15 567	26 237

c) e d) *Stanziamiento messo a disposizione del Lussemburgo per l'acquisto sul mercato comunitario di:*

Carni bovine: 17 375 ECU.

Latte in polvere: 24 662 ECU.

Conformemente all'articolo 2, paragrafo 3 e all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3149/92, tali importi sono convertiti in moneta nazionale mediante il tasso di conversione agricolo in vigore il 1° ottobre 1997.

Gli stanziamenti destinati alla copertura delle spese di trasporto intracomunitario dei prodotti d'intervento sono fissati a 1 milione di ECU.